

## **Come si svolge un procedimento arbitrale?**

Il procedimento arbitrale non ha una forma predeterminata in quanto sono le parti o in subordine gli Arbitri (o l'organismo prescelto) che determinano le regole, con l'obbligo di osservare alcuni principi di ordine pubblico-processuale (rispetto del principio di contraddittorio, indipendenza dell'organo giudicante, compatibilità tra chiesto e domandato, motivazione della decisione finale).

Ciò premesso non dobbiamo però dimenticare che l'Arbitrato è sottoposto ad un termine per la sua conclusione e quindi gli Arbitri devono organizzare le varie fasi in modo razionale per garantire il rispetto del suddetto termine.

A titolo esemplificativo diremo che dopo l'interscambio di atti (domanda di Arbitrato, comparsa di risposta con eventuali riconvenzionali, risposta alle eventuali riconvenzionali) e la costituzione del collegio arbitrale, avremo:

- a) Prima udienza nel corso della quale gli Arbitri accettano formalmente l'incarico (solo da questo momento decorrono i termini per l'emissione del lodo) e d'accordo con le parti, assegnano un termine per il deposito di memorie e per le eventuali repliche;
- b) Il deposito delle memorie viene intervallato da 2/3 udienze che hanno lo scopo di:
  - Far comparire le parti per tentare una conciliazione e per un interrogatorio libero (questo passaggio potrà compiersi anche nella prima udienza);
  - Trattare le questioni preliminari o di merito;
  - Discutere sull'ammissione dei mezzi di prova e assumere le prove stesse;
  - Discussione finale della causa.

## **Come ha inizio un procedimento arbitrale?**

Il procedimento arbitrale ha inizio con la domanda di Arbitrato. Il codice di procedura civile non fa riferimento all'atto introduttivo in Arbitrato e quindi la disciplina di riferimento continua a essere quella rinvenibile negli artt. 669-octies codice di procedura civile e 2943, 2945, 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c. così come modificati dagli artt. 1, 25 e 26 della legge 5.1.1994 n. 25, che ha equiparato la notifica della domanda di Arbitrato cosiddetta qualificata a quella della domanda giudiziale, prevedendo:

- a) la conservazione degli effetti della misura cautelare;
- b) l'interruzione della prescrizione e della sua sospensione;
- c) la trascrizione della domanda con gli effetti della prenotazione.

La notificazione della domanda di Arbitrato qualificata interrompe la prescrizione e ne arresta il decorso *dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di Arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato.*

La domanda di Arbitrato, al fine di definirsi "qualificata", dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la formulazione della domanda;
- b) la dichiarazione dell'intenzione di iniziare il procedimento arbitrale;
- c) la designazione dell'Arbitro o degli Arbitri, se la nomina è affidata alle Parti.

### **Chi stabilisce le regole della procedura arbitrale?**

Le parti possono stabilire le regole che gli arbitri dovranno osservare e la lingua dell'Arbitrato nella Convenzione di Arbitrato o con un atto separato purché anteriore all'inizio del giudizio. In mancanza di tali norme, gli Arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'Arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Nell'Arbitrato amministrato le regole, che le parti possono comunque modificare o integrare sono contenute nel Regolamento dell'organismo prescelto.

### **Cosa succede se una parte è contumace?**

Si parla di contumacia se la parte chiamata in causa non si costituisce in Giudizio. Ma cosa accade in Arbitrato? Omettendo in questa sede le dispute dottrinali e giurisprudenziali sull'argomento, diremo che in linea teorica la contumacia può verificarsi anche in Arbitrato ed in tal caso il procedimento dovrà proseguire regolarmente, con l'obbligo (se vogliamo ancora più stringente) da parte degli Arbitri di garantire il contraddittorio tra le parti il che, in termini pratici, significa informare la parte contumace di tutto ciò che avviene durante la procedura.

### **In quale lingua si svolge il procedimento arbitrale?**

L'art. 816 bis codice di procedura civile consente alle Parti, o in alternativa agli Arbitri, di scegliere la lingua dell'Arbitrato. Tale facoltà era ammessa anche prima della Riforma del 2006 ma solo per gli Arbitrati internazionali. Oggi invece tale possibilità viene concessa anche per gli Arbitrati nazionali che previo accordo di tutte le Parti e degli Arbitri possono svolgersi in lingua straniera. Nel caso la decisione sulla lingua da adottare sia presa dagli Arbitri essi dovranno tenere conto delle esigenze e delle capacità di tutte le Parti in causa, per evitare che venga leso il diritto di difesa.

### **Cosa si intende per Sede dell'Arbitrato?**

La Sede dell'Arbitrato è il "criterio" a cui legare alcune vicende che potranno verificarsi durante il procedimento. Nello specifico la Sede individuerà il Giudice competente nel caso di:

- mancata nomina dell'Arbitro per opera delle Parti a cui spetta, o in caso di scelta affidata all'autorità giudiziaria, o comunque in tutti quei casi in cui le Parti non provvedono;
- sostituzione dell'Arbitro e la dichiarazione della sua decadenza;
- determinazione giudiziale del compenso e delle spese spettanti agli Arbitri;
- decisione in merito alla ricusazione dell'Arbitro;
- proroga del termine per la pronuncia del lodo;
- omologazione e correzione del lodo;
- decisione in merito all'impugnazione del lodo per nullità o per opposizione di terzo;
- pronuncia in merito alla comparizione di un testimone che si rifiuta di comparire.

### **Chi determina la Sede?**

Innanzitutto le Parti che ove non provvedano delegano tale compito agli Arbitri, che dovranno indagare sulla volontà delle Parti di assoggettarsi o meno al diritto italiano. Gli Arbitri non sono sottoposti a limiti temporali, essendo possibile determinare la Sede in qualsiasi momento successivo all'accettazione dell'incarico e

comunque prima dell'emissione del lodo che dovrà riportare la Sede dell'Arbitrato (823 c. 2 n. 2 codice di procedura civile).

### **Se le Parti o gli Arbitri non hanno determinato la Sede come si provvede?**

In caso di contemporanea inerzia delle Parti e degli Arbitri nel determinare la Sede, l'art. 816 c. 2 codice di procedura civile prevede che la sede dovrà coincidere con il luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale, che se fuori dal territorio nazionale sarà da intendersi come la città di Roma.

### **La Sede può essere diversa dal luogo di svolgimento?**

Sì. L'art. 816 c. 3 codice di procedura civile, consente agli Arbitri di tenere udienze, compiere atti istruttori, deliberare e sottoscrivere il lodo anche in luoghi diversi dalla Sede dell'Arbitrato, inclusi gli Stati esteri, a condizione che la convenzione arbitrale non abbia disposto il contrario, stabilendo che le attività arbitrali debbano obbligatoriamente effettuarsi presso la Sede.

### **Le udienze sono verbalizzate?**

Il codice di procedura civile non contiene nessuna disposizione in merito all'obbligo di verbalizzare ogni singola udienza, anche se lo stesso codice dichiara che gli Arbitri potranno accettare l'incarico nel verbale di prima riunione, configurando un obbligo sotteso che di solito viene assolto tramite un segretario. Gli Arbitri non sono considerati pubblici ufficiali e pertanto al verbale non può essere riconosciuta efficacia di atto pubblico anche se potrà essere usato come scrittura privata nel caso di giudizio nei confronti degli Arbitri.

### **Quali atti sono soggetti all'imposta di bollo?**

Gli atti arbitrali soggetti all'imposta di bollo sono:

- Tutti gli atti di parte (domanda di Arbitrato, comparsa di risposta ecc.);
- Verbali delle udienze e quelli interni al "Tribunale Arbitrale" (escussione testi, discussione interna ecc.);
- Atto di nomina del Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) e la sua relazione;
- Ordinanze del Tribunale Arbitrale;
- Atto di nomina dell'Arbitro avvenuto in modo separato dall'atto introduttivo e la ratifica della nomina;
- Procura (eccetto quella notarile);
- Istanza di ricusazione;
- Lodo (salvo l'ipotesi in cui sia formato all'estero);
- La nota spese;
- Le copie dichiarate conformi all'originale di tutti gli atti, rilasciate dalla Camera Arbitrale, e i documenti relativi al procedimento.

### **Quali atti non sono soggetti all'imposta di bollo?**

Non sono soggetti all'imposta di bollo:

- Documenti e allegati prodotti dalle parti;
- Nomina del Consulente Tecnico di Parte (CTP);

- Procura notarile;
- L'eventuale verbale di conciliazione e transazione redatto durante il procedimento;
- Istanza congiunta di proroga dei termini per l'emissione del lodo e l'istanza congiunta per la sospensione del Procedimento;
- Istanza di proroga del termine per la costituzione del convenuto;
- Rinuncia agli atti;
- Istanza per il differimento dell'udienza;
- Istanza di differimento del termine per le memorie;
- Lista dei testimoni;
- Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte per il Tribunale Arbitrale.

### **In che tempistiche le parti provvedono al pagamento?**

Gli Arbitri possono determinare la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna Parte e un termine per il pagamento, pena la risoluzione della convenzione di Arbitrato e quindi l'estinzione del procedimento arbitrale. Se una delle Parti non versa l'importo richiesto, l'altra può anticipare la totalità delle spese, salvo diritto di rivalsa. Se entrambe le Parti non provvedono al versamento nel termine fissato dagli Arbitri, esse non sono più vincolate alla convenzione di Arbitrato riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

### **In che misura le parti provvedono al pagamento?**

Come già anticipato, gli Arbitri possono determinare la misura dell'anticipazione di spesa a carico di ciascuna delle parti. Nel caso di Arbitrato amministrato è il regolamento che prevede la misura e le tempistiche di versamento delle singole voci di spese (oneri istituzione arbitrale e compensi dell'Arbitro).

### **Può esservi eccezione di incompetenza?**

Sì. Nel corso di un Arbitrato può essere contestata la validità, il contenuto o l'ampiezza della Convenzione d'Arbitrato o la regolare costituzione degli Arbitri e in tal caso sono proprio gli Arbitri che decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli Arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli Arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della Convenzione d'Arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. La parte che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione d'Arbitrato, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

### **In Arbitrato possono essere presentate delle prove?**

L'istruzione probatoria, fondamentale anche in un procedimento arbitrale, è una fase durante la quale chi vuole fare valere un proprio diritto potrà provare i fatti rilevanti su cui è fondato, e lo stesso vale per chi lo dichiara insussistente o inefficace o ritiene che il diritto sia stato modificato o estinto.

L'istruzione probatoria in Arbitrato è disciplinata dall'art. 816-quater codice di procedura civile che pur presentando delle lacune ha colmato le scarse disposizioni antecedenti al d.lgs. 2.2.2006 n. 40 che avevano limitato l'istruzione probatoria alla sola prova testimoniale. Oggi invece si prevede l'assistenza giudiziaria da parte del Presidente del Tribunale nel quale ha Sede l'Arbitrato che, nel caso di mancata comparizione del testimone, potrà disporre la sospensione del procedimento dalla data dell'ordinanza a quella dell'udienza di assunzione della testimonianza, oltre che la possibilità per gli Arbitri di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici che potranno essere persone fisiche o enti (come le società di revisione, gli istituti universitari o di ricerca strutturalmente più idonei ad affrontare complessi quesiti tecnico- scientifici).

### **In Arbitrato come vengono valutati i documenti presentati?**

Per "documento" si intende qualsiasi riproduzione in grado di contenere o riportare un fatto o una dichiarazione su circostanze rilevanti per la decisione. La legge dedica particolare attenzione ad alcuni tipi di documenti che sono oggetto di una specifica disciplina normativa. In particolare:

- l'atto pubblico redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 2699 del Codice Civile) che fa fede finché non si dimostri la falsità della sua provenienza e delle dichiarazioni in esso documentate e quindi è per questi aspetti incontestabile (art. 2700 del Codice Civile);
- la scrittura privata, ossia ogni atto che in linea di principio dev'essere sottoscritto e contenere dichiarazioni riconducibili all'autore della sottoscrizione. La scrittura privata è prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute se la sottoscrizione è considerata legalmente certa.

Ciò accade quando la sottoscrizione è riconosciuta, espressamente o tacitamente, dal suo autore, ovvero quando è autenticata o verificata secondo le modalità previste dalla legge (art. 2702 del Codice Civile; artt. 214 ss. del Codice di procedura civile). In qualche caso la legge riconosce efficacia probatoria a scritture non sottoscritte (artt. 2707 e 2708 del Codice Civile);

- altri documenti specifici come le scritture contabili delle imprese, le copie degli atti e i telegrammi. La legge tace sul tema delle prove documentali in Arbitrato del giudizio ordinario, si ritiene che se disponibili e prodotte esse avranno un'importanza rilevante anche in questo procedimento.

Sul tema è importante rilevare come diversi Organismi, tra i quali la Camera Arbitrale Internazionale, prevedono delle procedure brevi basate sull'esclusiva analisi dei documenti (e per questo definite appunto documentali) presentati dalle parti e che omettono ogni forma di udienza.

Ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 816-quater codice di procedura civile *gli Arbitri possono chiedere alla Pubblica Amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.*

### **In Arbitrato come viene valutata la confessione?**

Da un punto di vista giuridico la confessione è una dichiarazione che una parte fa a sé svantaggiosa resa in sede processuale o extra-processuale. Questo strumento probatorio è ritenuto compatibile con il procedimento arbitrale.

### **In Arbitrato come viene valutato il giuramento?**

Il giuramento è un mezzo di prova che consiste in una dichiarazione che una Parte fa della verità di determinati fatti ad essa favorevoli. Non viene mai prestato spontaneamente dalla Parte ma occorre che sia richiesto dalla controparte (giuramento decisorio) o dal Giudice (giuramento suppletorio).

La giurisprudenza arbitrale riconosce l'ammissibilità del giuramento suppletorio salvo che non vi sia una volontà contraria espressa dalle Parti prima dell'inizio del procedimento.

### **In Arbitrato è ammessa la testimonianza?**

Il testimone è un soggetto estraneo al processo che è a conoscenza di fatti rilevanti per la decisione. La testimonianza si fonda sulla credibilità del testimone, ossia sulla valutazione che il Giudice deve compiere circa la veridicità delle sue dichiarazioni. In Arbitrato la deposizione può essere accolta direttamente presso gli Arbitri o presso il testimone che vi consenta. A partire dal 2006, nel caso in cui il testimone si rifiuti di comparire, l'Arbitro potrà chiedere al Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha Sede l'Arbitrato, di emettere un ordine di comparizione davanti a loro e in tale caso il termine per la dichiarazione rimane sospeso dalla data in cui si richiede l'assistenza fino a quella fissata per l'assunzione della testimonianza. In caso di mancata presentazione è applicabile il disposto dell'art. 255 c. 1 codice di procedura civile con le relative misure, compreso l'accompagnamento forzato. Il testimone non deve pronunciare particolari formule, anche se è opportuno che gli Arbitri ricordino le conseguenze (responsabilità per danni in sede civile e non penale, limitata solo alle disposizioni dinanzi all'autorità giudiziaria) nel caso di falsa testimonianza decisiva per la risoluzione della lite.

### **In Arbitrato è ammessa la consulenza tecnica?**

Gli Arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici che si possono scegliere sia tra persone fisiche sia tra enti. È da notare che non sono considerati ausiliari del Giudice e quindi un'eventuale responsabilità non è da ricondurre all'art. 64 codice di procedura civile bensì alle norme civilistiche.

### **L'Arbitro può emettere misure cautelari?**

Ad oggi gli Arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Tuttavia ricordiamo che questo testo va in pubblicazione contestualmente all'approvazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, che tende a modificare in modo favorevole anche la normativa in materia di A.D.R. e sul tema delle misure cautelari agli Arbitri sono previste novità rilevanti in quanto riconosce agli Arbitri rituali il potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella Convenzione di Arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli Arbitri.

### **Cosa si intende per Arbitrato con Pluralità di parti?**

Di solito l'Arbitrato trae origine da una Convenzione di Arbitrato redatta e accettata da due parti. Non sono però infrequenti i casi in cui la controversia abbia una struttura complessa, perché le parti del rapporto oggetto della controversia sono più di due o perché si verificano delle vicende successive che possono aumentare il numero delle parti (esempio tipico è il caso della successione per effetto della quale a un dante causa subentrano due o più successori).

L'Arbitrato con pluralità di parti è disciplinato dall'art. 816-quater cod. proc. civ., introdotto con la riforma del 2006, che ha in parte recepito le precedenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

L'articolo di cui sopra consente lo svolgimento di un procedimento arbitrale con pluralità di parti, tutte vincolate dalla stessa convenzione di Arbitrato, in tre ipotesi:

- i. se tutti gli arbitri sono nominati da un terzo;
- ii. se tutti gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti;

iii. (se, dopo che una parte ha nominato uno o più arbitri, le altre parti nominano d'accordo un uguale numero di arbitri (o ne affidano a un terzo la nomina).

Se nessuna di queste ipotesi si realizza, il procedimento si scinde in tanti procedimenti quanti sono i convenuti, salvo nel caso di litisconsorzio necessario, in cui la scissione non è possibile e l'Arbitrato dunque è improcedibile, con riammissione di competenze del Giudice Statale.

### **Quando si ha un Intervento di terzi in Arbitrato?**

Con la Riforma del 1994 venne prevista la possibilità di impugnare il lodo con opposizione di terzo e di conseguenza si iniziò a riconoscere la facoltà del terzo di intervenire nel procedimento arbitrale allorquando il lodo vada a pregiudicare i suoi diritti.

Nel 2006 il legislatore, sollecitato dal d.lgs. 5/2003 che in materia di diritto societario ha ammesso l'intervento volontario e la chiamata in causa dei soci, decise di dettare un'apposita disciplina con l'art. 816-quinquies del codice di procedura civile che andò a prevedere come:

- l'intervento volontario o la chiamata in Arbitrato di un terzo sono ammessi con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli Arbitri;
- sono sempre ammessi l'intervento previsto dall'art. 105 c.p.c. comma 2 e quello del litisconsorte necessario;
- si applica l'articolo 111 codice di procedura civile.

In Arbitrato possono presentarsi due diverse nozioni di terzo, ossia:

- il terzo compromittente: inteso come colui che ha stipulato una Convenzione di Arbitrato ma non è stato convenuto in giudizio;
- il terzo non compromittente: inteso come colui che non ha stipulato la Convenzione di Arbitrato ma si trova ad essere interessato dal procedimento che scaturisce dalla stessa.

### **Cosa succede se una parte muore o perde capacità durante il procedimento?**

Se una parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli Arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.